



**CITTA' DI ALESSANDRIA**  
**DIREZIONI INFRASTRUTTURE**  
**E PROTEZIONE CIVILE**

**PIANO DI**  
**VALUTAZIONE DEI RISCHI**

(artt. 28/29 D.Lgs. 81/2009 e s.m.i.)

**PROTEZIONE CIVILE**

Villa Guerci Via Faà di Bruno, 70 – Alessandria  
(Sede direzione amministrativa)

Ex Forte Acqui Via Casalcermelli, 49/C- Alessandria  
(Sede Gruppo Volontari di Protezione Civile)

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE**

FILE:

DVR\_Generale\_Prot\_Civ\_2021

ELABORAZIONE:



**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**


Piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria

[Servizio.Prevenzione.Protezione@Comune.Alessandria.it](mailto:Servizio.Prevenzione.Protezione@Comune.Alessandria.it)

COD. ELABORATO:


DVR\_Generale\_Prot\_Civ\_2021

AGG.TO N° :	DATA:	REDATTO DA:	VISTO:	VISTO:	VISTO:	VERIFICATO DA:
00	01/01/2000	LL.PP.				
01	01/01/2007	SPP				
02	Giugno 2013	SPP	MC	PREPOSTO	RLS	DATORE DI LAVORO
03	2021	SPP	MC	PREPOSTO	RLS	DATORE DI LAVORO
Firme:						

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 2 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

INDICE:

<b>1</b>	<b>PREMESSA – DATI GENERALI DELL’AZIENDA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>FINALITÀ E STRUTTURA DEI DOCUMENTI - ART. 28 TESTO UNICO .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI (ELENCO NON ESAUSTIVO).....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>SOGGETTI E RESPONSABILITA’ .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>LA VALUTAZIONE DEI RISCHI – CRITERI E PROCEDURE.....</b>	<b>8</b>
<b>5.1</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>5.2</b>	<b>CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE.....</b>	<b>9</b>
5.2.1	DEFINIZIONI .....	9
5.2.2	RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE .....	9
<b>5.3</b>	<b>PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE.....</b>	<b>11</b>
<b>5.4</b>	<b>PARAMETRI DI VALUTAZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>5.5</b>	<b>GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>14</b>
5.5.1	DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	15
<b>5.6</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E LORO PROGRAMMAZIONE .....</b>	<b>17</b>
<b>5.7</b>	<b>VERIFICHE .....</b>	<b>17</b>
<b>5.8</b>	<b>INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI .....</b>	<b>18</b>
<b>5.9</b>	<b>ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO .....</b>	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE .....</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>CONTRATTI D’APPALTO E CONTRATTI D’OPERA .....</b>	<b>19</b>

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 3 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

## 1 PREMESSA – DATI GENERALI DELL’AZIENDA

A seguito della valutazione dei rischi, prescritta dal Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale obbligo del Datore di Lavoro, non delegabile ai sensi dell’art. 17 lett. a) del Testo Unico medesimo, dell’unità produttiva “Protezione civile”, si forniscono alcune indicazioni essenziali sui luoghi oggetto di valutazione e sui soggetti che hanno partecipato al processo valutativo.

### SITO OGGETTO DI VALUTAZIONE

SEDI	INDIRIZZO
<b>PROTEZIONE CIVILE VILLA GUERCI (Sede direzionale)</b>	Via Faà di Bruno, 70 - 15121 Alessandria
<b>PROTEZIONE CIVILE Ex FORTE ACQUI (Sede gruppo volontari protezione civile)</b>	Via Casalcermelli, 49/C, - 15121 Alessandria


### SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA VALUTAZIONE

<b>Datore di Lavoro</b>	Ing. Marco Italo Neri
<b>Preposto</b>	Dott.ssa Cristina Sinelli
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	Dott. Alessandro Gazzina
<b>Medico Competente</b>	Dott. Salvatore Alfieri
	Art. 25 comma 1, lett. I, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. <b>visita periodica annuale</b>
<b>Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza</b>	Giovanni Monfredini
	Franco Farina
	Mario Tardito

La Valutazione dei Rischi è stata effettuata in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 29 del Testo Unico.

Quanto contenuto nel presente documento deriva dalle verifiche effettuate nell’azienda, sulla base delle osservazioni:

- *dei luoghi di lavoro;*
- *delle postazioni di lavoro;*
- *delle mansioni svolte dal personale addetto sia dipendente che volontario;*
- *delle attrezzature e degli impianti e dei prodotti utilizzati;*

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 4 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

- *dell'organizzazione del lavoro;*

e in relazione alle documentazioni esistenti, alle informazioni assunte negli incontri con il medico competente.

Durante i sopralluoghi, condotti nel normale orario di lavoro, si sono raccolte opinioni e richieste del personale dipendente e si sono discussi e approfonditi i vari aspetti della valutazione del rischio apportando le integrazioni del caso e le prime valutazioni.

## 2 FINALITÀ E STRUTTURA DEI DOCUMENTI - ART. 28 TESTO UNICO

Scopo del presente elaborato è quello di fornire un documento che contenga:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In particolare, si sono sviluppati i seguenti punti:

- Informazioni di Carattere Generale;
- Il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Piano di Gestione ed Organizzazione della Sicurezza;
- Individuazione degli Interventi di Carattere Organizzativo e Procedurale;
- Gestione della sicurezza per i volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione civile.


Il documento comprende inoltre gli esiti della Valutazione dei Rischi, e la documentazione necessaria a completare le informazioni sui luoghi di lavoro ed il livello di conformità normativa.

In particolare, esso risulta così composto:

### **Valutazione dei Rischi**

- Elenco dei rischi individuati e relativa valutazione per gruppi omogenei di lavoratori, misure di prevenzione e protezione da adottare, programma di attuazione con relative priorità di interventi
- Protocollo sanitario per i lavoratori soggetti a controllo medico
- Programma di informazione e formazione dei lavoratori e dei volontari
- Elenco dei D.P.I. da assegnare al personale

### **Valutazione del Rischio Incendio**

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 5 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

- Elenco dei rischi individuati e relativa valutazione del rischio di incendio, misure di prevenzione e protezione da adottare, programma di attuazione con relative priorità di interventi
- Programma di informazione e formazione dei lavoratori e dei volontari del gruppo comunale di protezione civile

### 3 RIFERIMENTI NORMATIVI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

Si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dei quali si è tenuto conto nella procedura di valutazione ai fini dell'elaborazione del presente documento.

**D.P.R. 1123/65, D.M. 18/4/73, D.P.R. 336/94:** Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

**Legge 5/3/90, n. 46:** *"Norme per la sicurezza degli impianti"* e **D.P.R. 6/12/91 n. 417:** *"Regolamento di attuazione della Legge 5/3/90 n. 46, in materia di sicurezza degli impianti"* (si applicano agli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici).

**D.M. 22 gennaio 2008, n. 37:** *"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"*.

**D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462:** *"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"*.

**D.Lgs. 26/03/2001, n. 151:** *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"*.

**D.M. 20/12/82; 7/7/83; 16/1/87:** Estintori portatili.

**D.M.I. 10/03/98, n. 64:** *"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"*, così come indicato all'art. 46, comma 4 del D.Lgs. 81/2008;

**D.P.C.M. 23 dicembre 2003:** *"Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»"*.

**Decreto 15 luglio 2003, n. 388:** *"Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale"*, così come indicato all'art. 45 comma 2, del D.lgs 81/2008.


**D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:** *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

**D.M. 13/04/2011:** Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**D.M. N. 231 del 10/02/2012:** Disposizioni in attuazione dell'art. 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.

**Norme CEI:** in materia di impianti elettrici;

**Norme EN o UNI:** in materia di macchine.

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 6 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

#### 4 SOGGETTI E RESPONSABILITA'

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ribadisce quanto già previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e in alcuni casi esplicita le competenze delle figure che devono operare in materia di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro.

Le figure principali sono:

**Datore di Lavoro**, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

**Dirigenti**, persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.


**Preposti**, persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**Medico Competente (MC)**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Il Medico competente ha la funzione di effettuare la sorveglianza sanitaria:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Il Medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Inoltre il Medico competente collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Informa ogni lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 7 di 19		
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021	
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>		Revisione	02
			Data	2021

base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008.

**Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori svolge le funzioni elencate al Capo III – Sez. VII "Consultazione e partecipazione dei lavoratori" art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.


**Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di Prevenzione e Protezione;

**Servizio di Prevenzione e Protezione, (SPP):** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Compiti, responsabilità e requisiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono quelli annoverati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di cui agli artt. 31, 32, 33. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto (art. 33, comma 2).

**Lavoratori designati:** persone individuate dal Datore di Lavoro per le attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, emergenza; attuano le specifiche azioni di prevenzione e protezione messe a punto dall'Azienda per gli interventi di gestione dell'emergenza.

**Organizzazione di volontariato della protezione civile:** ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5 bis, comma 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modificazioni

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 8 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

della Legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie.

## **5 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI – CRITERI E PROCEDURE**

### **5.1 INTRODUZIONE**

La valutazione dei rischi è uno dei compiti che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. affida al Datore di Lavoro (art. 29 comma 1), prevedendo esplicitamente la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente nei casi di cui all'art. 41 del decreto. Inoltre si prevede che l'attività di valutazione debba essere realizzata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


Nella definizione dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione viene confermata questa responsabilità operativa (art. 33 comma 1 lettere a - b), precisando tuttavia all'art. 18 comma 2, che compete al Datore di Lavoro fornire al Servizio stesso e al Medico competente le informazioni necessarie circa:

- a) la natura dei rischi
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) dell'art. 18, e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

In base a queste premesse, la metodologia di valutazione attuata coinvolge tutte le figure indicate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per elaborare la valutazione del rischio, per la messa a punto dei criteri operativi, per l'individuazione delle informazioni disponibili al fine di analizzare le attività ed i luoghi di lavoro e di individuare i pericoli potenziali e le interazioni con i gruppi omogenei di lavoratori.

Con questo coinvolgimento si ritiene di applicare quel principio di responsabilità nell'individuazione dei rischi, attribuita dal D.Lgs. 81/2008 al Datore di Lavoro, che tuttavia necessita della collaborazione di tecnici qualificati che meglio conoscono i profili espositivi collettivi ed individuali.



 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 9 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

## 5.2 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE

### 5.2.1 DEFINIZIONI

A tale riguardo si ritiene opportuno riportare, per un'uniforme comprensione dei termini usati, le definizioni di "pericolo", "rischio" e "valutazione del rischio", così come indicato nel documento pubblicato dalla CEE denominato "Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro" e ribadito all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008:

<b>Pericolo:</b>	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.
<b>Rischio:</b>	Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
<b>Valutazione dei rischi:</b>	Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.


La metodologia di valutazione dei rischi professionali da applicare segue criteri operativi semplificati che possono così essere sintetizzati:

- ⇒ Assicurare la maggior sistematicità possibile al fine di garantire l'identificazione di tutti i possibili rischi presenti.
- ⇒ Procedere alla Valutazione dei rischi in senso stretto, per ciascuno di quelli individuati: ciò significa poter emettere un giudizio di gravità, di conformità e di adeguatezza della situazione in essere, rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi.
- ⇒ Consentire l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della Valutazione e stabilire il Programma di Attuazione delle stesse in base ad un ordine di priorità.

### 5.2.2 RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE

Per la valutazione dei rischi nelle attività lavorative, si fa riferimento alle indicazioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Si è anche tenuto conto delle indicazioni di carattere generale riportate nella Circ. Min. Lav. 102/95, del Min. Int. del 29.08.95, nel D.M. 10.03.98; dei metodi di lavoro già sperimentati in altri paesi dell'U.E. dove la Direttiva 89/391 è già da tempo recepita ed applicata, nonché delle "Linee Guida per la valutazione del rischio - Applicazione agli uffici amministrativi delle Pubblica Amministrazione, delle Imprese e delle Aziende Private", predisposte dall'ISPESL.

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 10 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

In linea generale, i Rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:

<b>A)</b>	<b>RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A: (Rischi di natura infortunistica)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Strutture</li> <li>* Macchine</li> <li>* Impianti Elettrici</li> <li>* Sostanze pericolose</li> <li>* Incendio - esplosioni</li> </ul>
<b>B)</b>	<b>RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di natura igienico ambientale)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Agenti Chimici</li> <li>* Agenti Fisici</li> <li>* Agenti Biologici</li> </ul>
<b>C)</b>	<b>RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Organizzazione del lavoro</li> <li>* Fattori psicologici</li> <li>* Fattori ergonomici</li> <li>* Condizioni di lavoro difficili</li> </ul>

### **A) RISCHI PER LA SICUREZZA**

I Rischi per la Sicurezza o Rischi di natura infortunistica, sono responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro; le macchine e/o le apparecchiature utilizzate; le modalità operative; l'organizzazione del lavoro, etc.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio bio-meccanico tra UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO sulla base dei più moderni concetti ergonomici.

### **B) RISCHI PER LA SALUTE**

I Rischi per la salute o Rischi igienico-ambientali, sono responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto.


Le cause di tali rischi sono da ricercare nell'insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un "idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO".

### **C) RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI.**

Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra "operatore" e "organizzazione del lavoro" in cui è inserito. Il rapporto in oggetto è peraltro immerso in un quadro di compatibilità ed interazioni sia ergonomico, sia psicologico ed organizzativo.

La coerenza di tale quadro, pertanto, può essere analizzata anche all'interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute.

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 11 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

### 5.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE

L'intervento operativo finalizzato alla valutazione del Rischio deve portare all'identificazione delle sorgenti di rischio, all'individuazione dei potenziali rischi di esposizione, in relazione alle modalità operative seguite, ed infine alla stima dei rischi di esposizione.

Al riguardo, la procedura seguita si articola in più fasi tra loro correlate e più precisamente:

#### **I fase: Identificazione delle Sorgenti di Rischio**

Tale fase viene eseguita attraverso una breve ma accurata analisi del ciclo lavorativo che viene condotto nell'ambiente di lavoro preso in esame.

A supporto della diagnosi dell'attività lavorativa svolta, verranno prese in considerazione:

- la finalità dell'attività, con la descrizione delle attrezzature e delle apparecchiature utilizzate, nonché delle sostanze impiegate;
- la destinazione dell'ambiente di lavoro (ufficio, magazzino, sala riunione, etc.);
- le caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro (superficie, volume, porte, finestre, rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre, etc.);
- il numero degli operatori addetti presenti normalmente in quell'ambiente di lavoro;
- le informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria;
- la presenza di movimentazione manuale dei carichi.

La verifica del ciclo lavorativo o dell'attività operativa permette di avere una visione d'insieme dell'ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza, di poter eseguire un esame analitico per la ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la Sicurezza e la Salute del personale.

In tale fase riveste particolare importanza la partecipazione dei lavoratori ed il loro coinvolgimento nella ricerca di tutte le potenziali sorgenti di rischio eventualmente presenti nell'intero ciclo lavorativo.

Nell'identificazione di tali sorgenti si è tenuto conto dei dati che emergono dalle Rassegne statistiche di settore e dalla Bibliografia scientifica inerente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.


#### **II fase: Individuazione dei Rischi di Esposizione**

L'individuazione dei Rischi di Esposizione costituisce un'operazione, generalmente non semplice, che deve portare a definire se la presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo, identificate nella fase precedente, possa comportare, nello svolgimento della specifica attività, un reale Rischio di esposizione per quanto attiene la Sicurezza e la Salute del personale addetto.

Al riguardo vengono esaminate:

- le modalità operative seguite nell'espletamento dell'attività (es. manuale, automatica, strumentale);
- l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa;
- l'organizzazione dell'attività: tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro; contemporanea presenza di altre lavorazioni;
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione - protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni.

Si sottolinea il concetto che sono stati individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialità di rischio delle sorgenti (macchine, impianti, sostanze chimiche, etc.) quanto i

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 12 di 19		
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021	
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>		Revisione	02
			Data	2021

potenziali rischi residui che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e misure di sicurezza esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, ventilazione, segnaletica di pericolo), nonché dagli ulteriori interventi di protezione.

### **III fase: Identificazione dei lavoratori esposti**

I lavoratori esposti ai rischi sono stati riuniti in gruppi omogenei in funzione delle attività svolte all'interno dell'organizzazione aziendale, senza trascurare eventuali condizioni di esposizione particolari che potrebbero emergere nel corso della Valutazione dei Rischi.

### **IV fase: Stima dei Rischi di Esposizione per gruppi omogenei di lavoratori**

La "stima" del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo residui, ovvero ai rischi che permangono dall'esame delle fasi precedenti (fase I, fase II), è stata eseguita per ogni singolo gruppo omogeneo individuato dalla precedente fase III, attraverso:

- la verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza alle attrezzature ed alle apparecchiature elettriche o elettromeccaniche impiegate;
- la verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione all'entità dei Rischi, alla durata delle lavorazioni, alle modalità operative svolte ed ai fattori che influenzano le modalità e l'entità dell'esposizione. A quest'ultimo riguardo si terrà opportunamente conto dei dati desunti da indagini su larga scala, effettuate in realtà lavorative simili e di riconosciuta validità scientifica;
- la verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione di documentazioni e certificazioni esistenti agli atti dell'azienda;
- la "misura" dei parametri di rischio, ove ritenuto necessario, che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio: igienico - ambientale e norme di buona tecnica). Tale "misura" è indispensabile in alcuni casi specifici previsti dalla normativa vigente (es.: rumore, amianto, piombo, radiazioni ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, etc.).

## **5.4 PARAMETRI DI VALUTAZIONE**


La valutazione dei rischi deve tendere verso la massima semplificazione, per evitare impostazioni troppo complesse e di difficile interpretazione. A questo proposito si ritiene che la valutazione diretta sia quella che prevede una stima di entità e possibilità di accadimento del danno suddivisa in 3 - 4 livelli al massimo.

#### **Possibilità di accadimento (P):**

IMPROBABILE  
 POCO PROBABILE  
 PROBABILE  
 ALTAMENTE PROBABILE

#### **Entità del danno (D):**

LIEVE  
 MEDIA  
 GRAVE  
 GRAVISSIMA

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 13 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

### Scala delle probabilità (P)

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
<b>4</b>	<b>ALTAMENTE PROBABILE</b>	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni simili per la mancanza rilevata nella stessa Azienda, o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'Azienda, dell'USSL, dell'ISPESL, ecc.). Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda.
<b>3</b>	<b>PROBABILE</b>	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. Sono noti episodi in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
<b>2</b>	<b>POCO PROBABILE</b>	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
<b>1</b>	<b>IMPROBABILE</b>	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.


### Scala dell'entità del danno (D)

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
<b>4</b>	<b>GRAVISSIMO</b>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
<b>3</b>	<b>GRAVE</b>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
<b>2</b>	<b>MEDIO</b>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
<b>1</b>	<b>LIEVE</b>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.


Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula:

$$R = P \times D$$

ed è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale, avente in ascisse la gravità del danno atteso e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 14 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

**Figura 1 - Matrice di Valutazione del rischio:  $R = P \times D$**



I rischi maggiori occuperanno, in tale matrice, le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.

La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi, ad esempio:


- $R > 8$**  Azioni correttive indilazionabili
- $4 \leq R \leq 8$**  Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
- $2 \leq R \leq 3$**  Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine
- $R = 1$**  Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

## 5.5 GESTIONE DEL RISCHIO

Per conseguire gli obiettivi dell'attività di valutazione dei rischi, occorrerà adottare, laddove esistano delle situazioni pericolose, misure atte a ridurre l'entità dei rischi stessi.

La riduzione del rischio potrà essere effettuata mediante interventi di prevenzione e protezione.

In sostanza, per ridurre il rischio  $R$  si dovrà agire su  $P$ , diminuendo le probabilità che si verifichi l'evento dannoso, tramite l'adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 15 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

frequenza del rischio, oppure si può agire sull'entità del danno D che l'evento può produrre, tramite l'adozione di misure protettive che minimizzano il danno.

Le misure di prevenzione sono dunque quelle atte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, mentre le misure di protezione sono quelle atte a minimizzare il danno.

Le misure di prevenzione dovranno essere prioritarie su quelle di protezione e, fra queste ultime, saranno da preferire quelle collettive a quelle individuali.

Rimane sottinteso che la riduzione della probabilità P e della magnitudo D, presuppone comunque l'aumento della conoscenza del rischio, cioè delle sue caratteristiche e delle sue specificità, che si otterrà mediante azioni di informazione e formazione dei lavoratori interessati.

### **5.5.1 DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**


Stabilita la gravità di ogni singolo rischio presente nell'attività lavorativa secondo le modalità definite in precedenza, occorrerà adottare, quando i risultati della valutazione lo richiedano, opportune misure di prevenzione e protezione, atte a ridurre la possibilità di accadimento e/o l'entità dei danni provocati dal verificarsi di un evento dannoso, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nei termini richiesti dalla legislazione nazionale o della Comunità Europea.

Sarà, pertanto, necessario stabilire dei criteri di accettabilità che definiscano il livello di rischio al di sopra del quale sarà indispensabile intervenire con azioni di prevenzione e protezione.

A tal fine, si considererà accettabile un rischio generato da una causa conforme ai vincoli di legge, laddove esistente, o agli standard della Normativa tecnica o, in mancanza di altri riferimenti, ai codici di buona tecnica.

La conformità ai termini di legge o alle normative tecniche costituisce, ovviamente, un obbligo inderogabile, al di là del quale si dovranno sempre e comunque intraprendere azioni tali da migliorare il livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.


Come riferimento generale, si dovrà considerare la tabella seguente, nella quale sono sintetizzate, in funzione delle prevedibili conclusioni della valutazione dei rischi, le azioni che possono, in seguito, essere intraprese, al di là degli obblighi di conformità alle disposizioni di legge.

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 16 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

CONCLUSIONI	AZIONI
I rischi sono insignificanti ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino	Terminare ora le valutazioni. Non sono necessarie ulteriori misure
I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile, ad es. conformemente alle norme della Comunità a quelle nazionali	È possibile apportare miglioramenti alla protezione. Terminare le valutazioni. Il mantenimento del rispetto delle norme compete ai sistemi di prevenzione del Datore di Lavoro
I rischi sono ora sotto controllo ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro, oppure i sistemi di controllo esistenti hanno la tendenza a funzionare male o ad essere male impiegati	Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione; mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le possibilità di esposizioni maggiori. Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio, malgrado le precauzioni
Vi sono rischi possibili ma non vi sono prove che causino malattie o ferite	Paragonare le misure esistenti alle norme di buona prassi. Se il paragone è negativo determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e di protezione
I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono rispettati i principi generali stabiliti all'articolo 15 del Testo Unico	Eliminare i rischi o modificare il regime di controllo in modo da conformarsi ai principi stabiliti, basandosi sulla buona prassi come guida
Vi sono rischi elevati e non adeguatamente controllati	Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire o controllare l'esposizione ai rischi (esaminare l'eventualità di bloccare il ciclo produttivo). Valutare le esigenze a lungo termine
Non vi sono prove che esistano o meno rischi	Continuare a cercare altre informazioni a seconda della necessità finché possibile giungere ad una delle conclusioni di cui sopra. Nel frattempo applicare principi di sicurezza e sanità professionale per minimizzare l'esposizione

**Tabella:** Azioni conseguenti alle conclusioni possibili riguardo ai rischi



 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 17 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

## 5.6 DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E LORO PROGRAMMAZIONE

Determinato il livello di accettabilità e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare, si dovranno stabilire le priorità di intervento per tutti quei rischi che ricadono nell'area di inaccettabilità.

Un primo riferimento può essere fornito dal grafico-matrice della VDR, in base al quale la valutazione numerica e cromatica del rischio permette già l'identificazione di una scala di priorità.

In linea di massima si potranno adottare i seguenti criteri:

- Azioni correttive indilazionabili
- Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
- Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine
- Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

In funzione delle priorità risultanti dalla valutazione dei rischi, sarà elaborato un programma degli interventi da attuare al fine di tenere sotto controllo tutti i rischi.

Fermo restando che, la priorità maggiore dovrà essere assegnata a quei rischi di entità tale da rendere l'azione di riduzione indilazionabile, nel caso in cui i relativi problemi non possano essere risolti immediatamente, per questioni tecniche, organizzative, economiche, ecc., la programmazione delle azioni di prevenzione e protezione stabilita sarà integrata con eventuali interventi sostitutivi da porre in atto a breve termine, al fine di eliminare progressivamente o ridurre i rischi stessi a lungo termine.

## 5.7 VERIFICHE

Il rischio e la sicurezza sono entità dinamiche in quanto legate ad un sistema, quale l'ambiente di lavoro, la cui evoluzione dipende da numerose variabili e dalla loro interdipendenza.


Come ogni sistema, più o meno complesso, dovrà essere continuamente controllato, modificato, revisionato e migliorato nelle prestazioni, mediante l'attivazione di un opportuno processo di controllo retroattivo ("azione di feedback").

Una volta definite la programmazione delle misure di prevenzione e protezione da adottarsi e le modalità di intervento ed avviata la fase operativa, sarà necessario pianificare ed implementare le attività di monitoraggio.

Gli interventi programmati a seguito della valutazione dei rischi, le riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione, le riunioni di sicurezza ed il programma di formazione, consentono la verifica continua della valutazione dei rischi, così come indicato dal D.Lgs. 81/2009 e s.m.i.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi avviene ai sensi dell'articolo 29 comma 3, che recita:

*"La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate."*

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 18 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

Resta a questo punto importante sottolineare che le verifiche, gli aggiornamenti e le eventuali revisioni del documento di valutazione dei rischi possono interessare l'intero documento o parte di esso.

## 5.8 INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gli interventi conseguenti alla valutazione dei rischi sono individuati e pianificati in funzione:

- della probabilità del verificarsi della situazione di pericolo;
- della limitazione del contatto uomo - pericolo;
- del contenimento del danno probabile;
- del tipo di "barriera" da utilizzare per contenere il danno e che potrà essere:
  1. passiva;
  2. attiva;
  3. organizzativa.

## 5.9 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO

L'organizzazione per la gestione del rischio residuo comprende le azioni di:


- informazione sui rischi esistenti;
- formazione sul comportamento da tenere in caso di pericolo;
- istruzione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza di attrezzature ed impianti in caso di anomalie;
- identificazione e scelta di progetti alternativi meno pericolosi;
- istruzione adeguata ed addestramento per i primi interventi di emergenza;
- piani di manutenzione preventiva e periodica;
- procedure di sicurezza.

## 6 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE

La Valutazione dei rischi dell'Azienda, come definita dalla presente Procedura, deve essere integrata con la valutazione dei rischi di tutte le mansioni identificate in Azienda.

Tale attività, condotta con gli stessi criteri e modalità previste per la valutazione dei rischi di ogni area dell'azienda, ovvero unità produttiva, dovrà tenere in considerazione, per ogni singola mansione, le seguenti ipotetiche cause di rischio:

- locali di lavoro in cui si svolge e relativi impianti;
- attrezzature impiegate;
- sostanze manipolate;
- materiali utilizzati;
- esposizione ad agenti chimici, fisici, cancerogeni, biologici;
- Carico di lavoro fisico e/o mentale richiesto.

 <b>PROTEZIONE CIVILE</b>	Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pagina 19 di 19	
		Codice	PVR_GEN_PROT_CIVILE_2021
	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b>	Revisione	02
		Data	2021

## **7 CONTRATTI D'APPALTO E CONTRATTI D'OPERA**

Nel corso di lavori di manutenzione delle varie unità produttive saranno fornite alle ditte appaltatrici o ai lavoratori autonomi coinvolti, in conformità dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2009 e s.m.i., dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente oggetto dell'intervento e delle misure di prevenzione e protezione da adottare in relazione alla propria attività.

La stazione appaltante promuoverà, attraverso i propri uffici, il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione, al fine di evitare i rischi di esposizione dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese e lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva così come indicato all'art. 26 comma 3, del D.Lgs. 81/2009 e s.m.i.